

Roberto GAROFOLI

CODICE AMMINISTRATIVO

SOSTANZIALE E PROCESSUALE

TOMO UNICO

con il coordinamento di
Sara PIANCASTELLI

XVI edizione
2026



**Neldiritto
Editore**

35 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (TUF DRAGHI - TESTO UNICO FINANZA) ⁽¹⁾ (estratto: artt. 2, 4, 4 *duodecies*, 187 *bis*, 187 *ter*, 187 *octies*, 187 *decies*, 187 *duodecies*, 187 *terdecies*, 187 *quingiesdecies*, 194 *bis*, 194 *quater*, 195-196).

⁽¹⁾ In Suppl. ordinario n. 52 alla Gazz. Uff., 26 marzo, n. 71.

2. Rapporti con il diritto dell'Unione Europea e integrazione nel SEVIF ⁽¹⁾.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione Europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione Europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto.

2. La Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze, sono parti del SEVIF e partecipano alle attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza.

2-bis. Le Autorità indicate al comma 1 esercitano, ciascuna per quanto di competenza, i poteri d'intervento attribuiti loro dalle parti I e II del presente decreto legislativo anche per assicurare il rispetto del regolamento UE n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento UE n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'AESFEM o dell'ABE direttamente applicabili adottati ai sensi di questi ultimi regolamenti ⁽²⁾.

3. La Banca d'Italia e la Consob, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, tengono conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'AESFEM, il Comitato congiunto, il CERS e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri.

⁽¹⁾ Articolo sostituito art. 2, co. 2, del d.lgs. 30 luglio 2012, n. 130.

⁽²⁾ Co. aggiunto dall'art. 4, co. 2, del d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

4. Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio.

1. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e l'IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio ⁽¹⁾.

2. La Banca d'Italia e la Consob collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF e con la Banca Centrale Europea (BCE) al fine di agevolare le rispettive funzioni. Nei casi e nei modi stabiliti dalla normativa europea adempiono agli obblighi di comunicazione e di cooperazione nei confronti di tali soggetti e delle altre autorità e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione Europea ⁽²⁾.

2-bis. Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la Banca d'Italia possono concludere con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione Europea, con l'AESFEM e la BCE accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La Consob e la Banca d'Italia possono ricorrere all'AESFEM e all'ABE per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere ⁽³⁾.

2-ter. La Consob è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni provenienti da autorità competenti di Stati membri dell'Unione Europea in materia di servizi e attività di investimento svolti da soggetti abilitati, di sedi di negoziazione e di APA o ARM. La Consob interessa la Banca d'Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima. La Banca d'Italia trasmette le informazioni contestualmente all'autorità competente dello Stato membro dell'Unione Europea che le ha richieste e alla Consob ⁽⁴⁾.

3. [Al medesimo fine,] la Banca d'Italia e la CONSOB possono cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari ⁽⁵⁾.

4. Fatta salva la possibilità di comunicare informazioni nei casi e secondo le forme stabiliti dall'articolo 47, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2011/61 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, e dall'articolo 102, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse a terzi né ad altre autorità italiane, ivi incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il consenso dell'autorità che le ha fornite ⁽⁶⁾.

5. La Banca d'Italia e al CONSOB possono scambiare informazioni:

a) con autorità amministrative e giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti abilitati;

b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennizzo;

c) con le controparti centrali e i depositari centrali ⁽⁷⁾;

d) con i gestori delle sedi di negoziazione, al fine di garantire il regolare funzionamento delle sedi da essi gestite ⁽⁸⁾.

d-bis) ai sensi e per gli effetti della direttiva 2011/61/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, e della direttiva 2009/65/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, con l'amministrazione finanziaria quando le informazioni siano richieste nel corso di un'attività di controllo volta ad accertare un illecito fiscale ⁽¹⁰⁾.

5-bis. Lo scambio di informazioni con autorità di Paesi extracomunitari è subordinato all'esistenza di norme in materia di segreto di ufficio ⁽⁹⁾.

6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c) e d), possono essere rivelate a terzi con il consenso del soggetto che le ha fornite. Si può prescindere dal consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.

7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i poteri a esse assegnati dall'ordinamento anche ai fini della cooperazione con altre autorità e su richiesta delle medesime. Le autorità competenti di Stati comunitari o extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla CONSOB di effettuare per loro conto, secondo le norme previste nel presente decreto, un'indagine sul territorio dello Stato, nonché di eseguire, per loro conto, notifiche sul territorio dello Stato inerenti ai provvedimenti da esse adottati. Le predette autorità possono chiedere che venga consentito ad alcuni membri del loro personale di accompagnare il personale della Banca d'Italia e della CONSOB durante l'espletamento dell'indagine ⁽¹⁰⁾.

8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto d'ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in possesso della Banca d'Italia.

9. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Stati comunitari la Banca d'Italia, nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione Europea e sulla base di accordi con le autorità competenti, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità. In tale ambito, la Banca d'Italia può concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni ⁽¹¹⁾.

9-bis. La Banca d'Italia, se nell'esercizio della vigilanza consolidata verifica una situazione di emergenza, inclusa una

situazione descritta all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1093/2010, o un'evoluzione negativa sui mercati, che possa compromettere la liquidità del mercato e la stabilità del sistema finanziario in uno Stato membro dell'Unione Europea in cui opera il gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, informa tempestivamente l'ABE, il CEFRS e le pertinenti autorità competenti, tra cui la Consob, e comunica tutte le informazioni essenziali allo svolgimento dei loro compiti⁽¹²⁾.

10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della CONSOB in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.

11. I dipendenti della CONSOB, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando integrino ipotesi di reato.

12. I dipendenti e coloro che a qualunque titolo lavorano o hanno lavorato per la Consob, nonché i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale o si è avvalsa, sono vincolati dal segreto d'ufficio⁽¹³⁾.

13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

13-bis. Ai fini della cooperazione, mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti di Stati membri dell'Unione Europea e con l'AESFEM, la Consob e la Banca d'Italia stabiliscono con il Ministero della giustizia, anche sulla base di un protocollo d'intesa, le modalità di acquisizione delle informazioni relative alle sanzioni penali applicate dall'Autorità giudiziaria, per i reati di cui all'articolo 2638 del Codice civile e agli articoli 166, 167, 168, 169, 170-bis e 173-bis, per la successiva comunicazione all'AESFEM, ai sensi dell'articolo 195-ter, comma 1-bis⁽¹⁴⁾.

13-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 13-bis e fermo restando il divieto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, la Consob e la Banca d'Italia possono richiedere informazioni all'autorità giudiziaria procedente in ordine alle indagini e ai procedimenti penali per i reati previsti dal comma 13-bis⁽¹⁵⁾.

4 duodecies. Procedura di segnalazione alle Autorità di Vigilanza (1).

1. La Banca d'Italia e la Consob:⁽²⁾

a) ricevono, ciascuna per le materie di propria competenza, da parte del personale dei soggetti indicati dall'articolo 4-undecies, segnalazioni che si riferiscono a violazioni delle norme del presente decreto, nonché di atti dell'Unione Europea direttamente applicabili nelle stesse materie;

b) tengono conto dei criteri previsti all'articolo 4-undecies, comma 2, lettere a) e b), e possono stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni;

c) si avvalgono delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza;

d) prevedono, mediante protocollo d'intesa, le opportune misure di coordinamento nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza, ivi compresa l'applicazione delle relative sanzioni, in modo da coordinare l'esercizio delle funzioni di vigilanza e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati.

1-bis. Il comma 1 si applica alle segnalazioni alla Consob, da chiunque effettuate, di violazioni del regolamento prospetto come definito all'articolo 93-bis, comma 1, lettera a), o di violazioni del regolamento (UE) n. 596/2014. Le procedure sono adottate dalla Consob conformemente a quanto previsto dalla direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392⁽³⁾.

2. Gli atti relativi alle segnalazioni di cui ai commi 1 e 1-bis sono sottratti all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni⁽⁴⁾.

2-bis. Alle segnalazioni di violazioni effettuate con le procedure di cui al presente articolo si applica l'articolo 4-undecies, comma 3⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 1, co. 6, del d.lgs. 3 agosto 2017, n. 129.

⁽²⁾ Alinea sostituito dall'art. 1, co. 1, lett. a) del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

⁽³⁾ Comma inserito dall'art. 1, co. 1, lett. b) del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107 e successivamente modificato dall'art. 1, co. 4, lett. a), del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 17.

⁽⁴⁾ Comma modificato dall'art. 1, co. 1, lett. c) del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

⁽⁵⁾ Co. aggiunto dall'art. 1, co. 4, lett. b), del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 17.

187 bis. Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (1) (2).

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.⁽³⁾

[2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.]⁽⁴⁾

[3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).]⁽⁵⁾

[4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, consentendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.]⁽⁶⁾

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.⁽⁷⁾

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

⁽¹⁾ Comma modificato dall'art. 2, co. 3, lett. a), del d.lgs. 30 luglio 2012, n. 130, dall'art. 1, co. 2 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44 e successivamente dall'art. 1, co. 2, del d.lgs. 13 febbraio 2019, n. 19.

⁽²⁾ Comma sostituito dall'art. 2, co. 3, lett. b), del d.lgs. 30 luglio 2012, n. 130 e successivamente modificato dall'art. 1, co. 3, lett. a), del d.lgs. 3 agosto 2017, n. 129. Da ultimo il presente comma è stato modificato dall'art. 1, co. 1, lett. b), num. 1), del d.lgs. 5 novembre 2021, n. 201.

⁽³⁾ Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto, successivamente sostituito dall'art. 2, co. 3, lett. c), del d.lgs. 30 luglio 2012, n. 130 e successivamente modificato dall'art. 1, co. 3, lett. b), del d.lgs. 3 agosto 2017, n. 129. Da ultimo il presente comma è stato modificato dall'art. 1, co. 1, lett. b), num. 2), del d.lgs. 5 novembre 2021, n. 201.

⁽⁴⁾ Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto e da ultimo modificato dall'art. 1, co. 3, lett. c), del d.lgs. 3 agosto 2017, n. 129. Il presente comma è stato modificato dall'art. 50, co. 2, lett. c), del d.l. 17 maggio 2022, n. 50, conv., con modif., dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 e da ultimo, dall'art. 1, co. 1, lett. b), n. 1, D.Lgs. 13 marzo 2026, n. 39.

⁽⁵⁾ Comma modificato dall'art. 1 del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

⁽⁶⁾ Comma sostituito dall'art. 3 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 274, e successivamente dall'art. 9 della L. 18 aprile 2005, n. 62 (l. comunitaria 2004).

⁽⁷⁾ Lettera modificata dall'art. 33, co. 1, lett. b), della L. 6 agosto 2013, n. 97 e successivamente sostituita dall'art. 1, co. 2, lett. a), del d.lgs. 12 agosto 2016, n. 176.

⁽⁸⁾ Lettera sostituita dall'art. 1, co. 3, lett. d), del d.lgs. 3 agosto 2017, n. 129.

⁽⁹⁾ Co. aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 274, e successivamente modificato dall'art. 9 della L. 18 aprile 2005, n. 62 (l. comunitaria 2004).

⁽¹⁰⁾ Comma modificato dall'art. 9 della L. 18 aprile 2005, n. 62 (l. comunitaria 2004) e successivamente dall'art. 1 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 229.

⁽¹¹⁾ Comma sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 239 e successivamente modificato dall'art. 1, co. 1, lett. b), num. 3), del d.lgs. 5 novembre 2021, n. 201.

⁽¹²⁾ Comma introdotto dall'art. 1, co. 1, lett. b), num. 4), del d.lgs. 5 novembre 2021, n. 201.

⁽¹³⁾ Comma modificato dall'art. 1, co. 1, lett. b), num. 5), del d.lgs. 5 novembre 2021, n. 201.

⁽¹⁴⁾ Co. aggiunto dall'art. 1, co. 1, lett. a), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 71.

⁽¹⁵⁾ Co. aggiunto dall'art. 1, co. 1, lett. a), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 71 e successivamente modificato dall'art. 1, co. 2, lett. b), del d.lgs. 12 agosto 2016, n. 176.

⁽¹⁶⁾ Lettera aggiunta dall'art. 1, co. 1, lett. b), n. 2, D.Lgs. 13 marzo 2026, n. 39

72 bis L. 07 gennaio 2026, n. 1

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale (Estratto: art. 2-4).⁽¹⁾

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 gennaio 2026, n. 4.

(Omissis)

2. Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica.

1. La sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico, rende pareri in materia di contabilità pubblica, anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti rendono i pareri di cui al primo periodo su richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi. Le sezioni riunite della Corte dei conti assicurano la funzione nomofilattica sull'attività consultiva esercitata dalla sezione centrale e dalle sezioni regionali ai sensi del presente comma.

2. I pareri di cui al comma 1 sono resi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata espressione del parere nel termine di cui al primo periodo, lo stesso si intende reso in senso conforme a quanto prospettato dall'amministrazione richiedente, ai fini dell'esclusione della gravità della colpa di cui al medesimo comma 1, ovvero in senso negativo qualora l'amministrazione richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione.

3. Delega al Governo in materia di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti, al fine di un ulteriore incremento della sua efficienza, nonché in materia di rimborso da parte delle amministrazioni di appartenenza delle spese legali sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) organizzare la Corte dei conti a livello centrale in sezioni abilitate a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, ripartite in collegi con provvedimenti del Presidente della Corte;

b) rafforzare gli effetti nomofilattici delle pronunce delle sezioni riunite sulle funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali nonché sull'attività delle procure presso la Corte dei conti, prevedendo, in particolare, che il procuratore generale eserciti la sua funzione di coordinamento tenendo conto delle pronunce nomofilattiche delle sezioni riunite;

c) fermo restando per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano quanto previsto dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione, organizzare la Corte dei conti a livello territoriale secondo i seguenti criteri:

1) ogni sede territoriale si articola in una sola sezione abilitata a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, ripartita in collegi con provvedimenti del presidente;

2) i presidi territoriali della Corte sono dotati di personale in

funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede e di ciascun magistrato, con priorità per le esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni consultive e di controllo;

3) il consiglio di presidenza della Corte applica i magistrati a più di una sede ai fini del riequilibrio dei carichi di lavoro;

d) articolare la funzione requirente presso la Corte dei conti in una procura generale e in procure territoriali, prevedendo che queste ultime siano rette da un viceprocuratore generale con funzioni di procuratore territoriale, preposto all'ufficio sotto il coordinamento del procuratore generale, e siano dotate di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede;

e) disciplinare i poteri di indirizzo e di coordinamento della procura generale della Corte dei conti nei confronti delle procure territoriali, al fine di garantire l'esercizio uniforme della funzione requirente nelle sedi territoriali; prevedere, a tal fine, che il procuratore generale:

1) possa accedere in tempo reale, anche tramite strumenti informatici, agli atti dei procedimenti istruttori svolti anche in sede territoriale;

2) possa disporre del potere di avocazione delle istruttorie in casi tassativamente previsti in sede di attuazione della presente delega, tra cui quelli di inerzia nell'istruttoria in sede territoriale o di violazione delle disposizioni di indirizzo e coordinamento impartite dalla procura generale;

3) in caso di istruttorie che si caratterizzano per particolare rilevanza o per particolare complessità o novità delle questioni, debba sottoscrivere congiuntamente con il procuratore territoriale, a pena di nullità, gli atti di invito a dedurre, di citazione a giudizio e di disposizione di misure cautelari e possa affiancare al magistrato assegnatario del fascicolo in sede territoriale uno o più magistrati addetti all'ufficio della procura generale;

f) stabilire che ogni magistrato svolge, secondo un criterio di rotazione temporale e con adeguata formazione professionale, tutte le funzioni attribuite alle sezioni cui è assegnato, prevedendo il divieto di passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti;

g) regolamentare le procedure di accesso alla carriera della magistratura contabile, anche requirente, introducendo, tra l'altro, prove psicoattitudinali secondo i criteri stabiliti per l'accesso alla magistratura ordinaria;

h) regolamentare l'esercizio dell'azione disciplinare a carico dei magistrati contabili, prevedendo che essa sia ispirata a criteri di trasparenza, celerità, rispetto del contraddittorio e tipizzazione degli illeciti;

i) fermo restando quanto previsto dal comma 7, stabilire la dotazione dell'organico dei magistrati della Corte dei conti e il numero massimo delle posizioni direttive e semidirettive, contenere il numero delle figure apicali o sub-apicali e rafforzare, nella dotazione di risorse umane e strumentali:

1) le funzioni consultiva e di controllo;

2) le funzioni di coordinamento della procura generale;

l) prevedere, per le nomine successive alla data di entrata in vigore della presente legge, un limite temporale massimo dei mandati di Presidente della Corte dei conti e di procuratore generale;

m) ampliare la tipologia dei giudizi a istanza di parte su cui la Corte dei conti può giudicare ai sensi dell'articolo 172 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;

n) introdurre istituti deflativi del contenzioso, che consentano all'incolpato di formulare una richiesta di definizione della propria posizione con il pagamento in un'unica soluzione di una percentuale della somma fatta oggetto dell'invito a dedurre, prima della citazione in giudizio, fermo restando il potere di

- D.L. 29 maggio 2023, n. 57, conv., con modif., dalla L. 26 luglio 2023, n. 95 - Misure urgenti per il settore energetico *sub note*, p. **546, 552, 2057**
- D.L. 13 giugno 2023, n. 69, conv., con modif., dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 - Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, *sub note*, p. **428, 1430**
- D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» *sub note*, p. **723**
- D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82 - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi *sub note*, p. **631, 633**
- D.L. 22 giugno 2023, n. 75, conv., con modif., dalla L. 10 agosto 2023, n. 112 - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno *sub note*, p. **118,2605**
- D.L. 10 agosto 2023, n. 104, conv., con modif., dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136 - Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici *sub note*, p. **291, 475, 1285**
- D.L. 10 agosto 2023, n. 105, conv., con modif., dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137 - Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione *sub note*, p. **127, 1433**
- D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120 - Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40, *sub note*, p. **2597**
- D.L. 15 settembre 2023, n. 123 - Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale *sub note*, p. **387**
- D.L. 19 settembre 2023, n. 124 - Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione, *sub note* p. **1603**
- L. Cost. 26 settembre 2023, n. 1 - Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva, *sub note*, p. **6**
- D.L. 29 settembre 2023, n. 132, conv., con modif., dalla L. 27 novembre 2023, n. 170 - Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali *sub note* p. **1125**
- D.L. 5 ottobre 2023, n. 133, conv., con modif., dalla L. 1° dicembre 2023, n. 176 - Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno *sub note*, p. **1639, 2529**
- D.L. 18 ottobre 2023, n. 145 conv., con modif., dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191 - Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili *sub note*, p. **656, 784**
- L. 27 ottobre 2023, n. 160 - Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche *sub note*, p. **1692**
- L. 28 novembre 2023, n. 201 - Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi *sub note*, p. **1691**
- D.Lgs. 6 dicembre 2023, n. 204 - Adeguamento della normativa alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi covid-19 *sub note*, p. **164**
- D.Lgs. 6 dicembre 2023, n. 224 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 *sub note*, p. **173, 2441**
- D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, conv., con modif. in L. 2 febbraio 2024, n. 11 - Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 *sub note*, p. **2071, 2214**
- D.Lgs. 13 dicembre 2023, n. 222 - Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227 *sub note*, p. **668, 707, 2504**
- L. 27 dicembre 2023, n. 206 - Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy *sub note*, p. **127**
- L. 30 dicembre 2023, n. 213 - Legge di bilancio 2024 *sub note*, p. **820**
- L. 30 dicembre 2023, n. 214 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, *sub note* p. **1692, 1734, 1740, 1745**
- D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, conv., con modif. in L. 23 febbraio 2024, n. 18 - Disposizioni urgenti in materia di termini normativi *sub note*, p. **2294**
- D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 - Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente *sub note*, p. **1086**
- 2024**
- D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 - Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari *sub note*, p. **948**
- D.L. 18 gennaio 2024, n. 4, conv. con modif. in L. 15 marzo 2024, n. 28 - Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, *sub note*, p. **2353, 2358, 2359, 2364**
- D.L. 29 gennaio 2024, n. 7, conv., con modif., in L. 25 marzo 2024, n. 38 - Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della